



Growens S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

15 aprile 2025 – unica convocazione

Growens S.p.A. – Via Porro Lambertenghi n. 7, 20124 Milano
Codice Fiscale e P.IVA 01279550196

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GROWENS S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Growens S.p.A. ("**Growens**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea degli Azionisti che si terrà in unica convocazione – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, senza dunque partecipazione ai lavori assembleari di alcun altro avente diritto al voto – in merito alle materie di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.



Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: *Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Signori Azionisti,

In relazione al primo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2025.

L'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di euro 2.161.469.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L’Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,*
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione,*
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, che presenta un utile di euro 2.161.469, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

Punto 2 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo straordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Con riferimento al secondo argomento posto all'ordine del giorno della parte ordinaria, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio e alla distribuzione di un dividendo straordinario.

Come indicato nel precedente argomento di parte ordinaria dell'Assemblea, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 presenta utile di euro 2.161.469,00 che il Consiglio di Amministrazione Vi propone di destinare agli Azionisti a titolo di dividendo secondo quanto di seguito indicato.

Preliminarmente si precisa che alla data del 31 dicembre 2024, l'ammontare del capitale e delle riserve di Growens S.p.A. è la seguente:

- il Capitale sottoscritto e versato ammonta a € 384.833,58;
- la Riserva legale ammonta a € 80.000,00;
- la Riserva straordinaria ammonta ad € 44.573.216;
- la Riserva da sovrapprezzo delle azioni ammonta a € 14.482.429,35
- la Riserva sovrapprezzo IAS ammonta a € -739.081,17
- la Riserva per adeguamento cambi ammonta a € 74.624,55
- la Riserva FTA ammonta a € -613.449,00
- la Riserva OCI ammonta a € -219.593,31
- la Riserva per azioni proprie in portafoglio ammonta a € -18.280.937,82
- la Riserva da avanzo di fusione ammonta a € 133.067,69
- la Riserva Stock Option ammonta a € 192.870,00

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea la distribuzione di un dividendo per un ammontare pari a complessivi euro 4.819.806,76 da trarre per euro 2.161.469,00 dall'utile di esercizio 2024 e per euro 2.658.337,76 dalla "Riserva straordinaria" iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2024 della Società oggetto di approvazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Growens, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di euro 0,38 per ciascuna delle n. 12.683.702 azioni ordinarie attualmente in circolazione (senza considerare le n. 2.709.641 azioni proprie detenute da Growens). In caso di utilizzo parziale dell'utile netto, la differenza risultante sarà allocata a riserva.

Il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'Assemblea che il pagamento del dividendo straordinario avvenga in contanti oppure, a richiesta dell'azionista, sotto forma di azioni proprie di Growens (c.d. "*scrip dividend*").

Le azioni da assegnare a titolo di dividendo, esclusivamente a scelta dell'azionista, sono della stessa categoria di quelle già detenute dagli azionisti per le quali vengono pagati i dividendi. Sono azioni ordinarie che conferiscono gli stessi diritti di voto ed economici di quelle già possedute.

Trattasi infatti di massime 1.585.463 azioni proprie, detenute in portafoglio da Growens, con data di stacco della cedola il 28 aprile 2025, legittimazione al pagamento il 29 aprile 2025 (*record date*) e messa in pagamento il 12 giugno 2025.

L'azionista che, in base alle evidenze dei conti relativi al termine della giornata contabile della *record date*, coincidente con il giorno 29 aprile 2025 ("**Record Date**"), sarà titolare di azioni di Growens maturerà il diritto all'attribuzione di un diritto di scelta nel rapporto di 1 diritto ogni n. 8 azioni detenute alla Record Date (il "**Diritto di Scelta**").

Mediante l'esercizio dei Diritti di Scelta, l'azionista potrà optare di ricevere il pagamento del dividendo, anziché in contanti, tramite l'assegnazione di azioni Growens, già presenti nel portafoglio di Growens alla data di stacco del dividendo, pari a 1.585.463 massime complessive azioni assegnabili.

I Diritti di Scelta potranno essere esercitati da ciascun azionista dal 30 aprile 2025 fino e improrogabilmente alle ore 17:00 del 7 maggio 2025 presso l'intermediario depositario di riferimento di ciascun azionista, dove è detenuto il conto deposito titoli, impartendo le relative istruzioni, secondo le modalità che saranno comunicate da ciascun intermediario.

I Diritti di Scelta, seppur muniti di un codice ISIN che sarà successivamente comunicato dalla Società, non saranno negoziabili né trasferibili. Tali Diritti di Scelta, infatti, conferiscono unicamente la facoltà di scegliere di ricevere il dividendo con assegnazione di azioni.

La scelta una volta effettuata non potrà essere annullata o revocata.

L'assegnazione di azioni della Società avverrà in data 12 giugno 2025, nel rapporto di numero 1 azione ogni 1 Diritto di Scelta, per un totale massimo complessivo pari 1.585.463 azioni assegnabili, presenti nel portafoglio di Growens alla data di stacco del dividendo.

Qualora l'azionista non eserciti, per il tramite dei Diritti di Scelta assegnatigli, il proprio diritto di scelta comunicando che desidera ricevere le azioni (impartendo le relative istruzioni all'intermediario depositario presso il quale l'azionista detiene il proprio conto titoli), o non detenga il numero minimo di azioni necessario (8) per l'attribuzione di un Diritto di Scelta, verrà attribuito automaticamente ed esclusivamente un dividendo straordinario in contanti di euro 0,38 per azione, al lordo delle ritenute fiscali di legge.

Il dividendo in contanti verrà posto in pagamento alla medesima data di assegnazione delle azioni, ossia il giorno 12 giugno 2025, per pari valuta.

Per maggiori informazioni in merito alla distribuzione del dividendo e alle modalità di determinazione del rapporto di assegnazione si rinvia al Documento Informativo predisposto da Growens ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera h) del Regolamento (UE) 2017/1129 e pubblicato sul sito *internet* della Società alla Sezione *Informazioni per gli azionisti*.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

– PROPOSTA DI DELIBERAZIONE –

“L'Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto che l'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 distribuibile è pari ad euro 2.161.469,00,*
- *preso atto che il capitale sociale e le riserve emergenti al 31 dicembre 2024 sono da ritenersi esistenti e in particolare che la "Riserva straordinaria" ammonta ad euro 44.573.216;*
- *preso atto che la società non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, comma 3, cod. civ.;*

delibera

1. *di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo di ammontare pari a complessivi euro 4.819.806,76 da trarre per euro 2.161.469,00 dall'utile di esercizio 2024 e per euro 2.658.337,76 dalla "Riserva straordinaria" iscritta nel bilancio della Società al 31 dicembre 2024 oggetto di approvazione al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Growens, attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di euro 0,38 lordi per ciascuna azione avente diritto;*
2. *di stabilire che il dividendo straordinario pari ad euro 0,38 lordi per ciascuna azione avente diritto sia posto in pagamento il 12 giugno 2025, con data stacco della cedola il 28 aprile 2025 e data di legittimazione al pagamento il 29 aprile 2025, con la possibilità per ciascun azionista di optare, dal 30 aprile 2025 fino alle ore 17:00 del 7 maggio 2025, per il pagamento del dividendo stesso in azioni nella misura di 1 azione ogni 8 azioni possedute;*
3. *di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, per dare esecuzione a quanto sopra*

deliberato nonché di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”

Punto 3 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria: Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 18 aprile 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

In relazione al terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria, Vi ricordiamo che l'Assemblea dei Soci in data 18 aprile 2024 aveva conferito al Consiglio di Amministrazione una autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del cod. civ., a compiere operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie per determinate finalità e per un corrispettivo massimo pari a Euro 2.000.000,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto quindi di convocare l'Assemblea affinché autorizzi nuovamente il medesimo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile e per un periodo di 18 mesi (dalla data di delibera), a procedere ad operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie previa revoca della corrispondente delibera assunta dalla predetta Assemblea del 18 aprile 2024.

Vi illustriamo quindi di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società, con l'obiettivo quindi di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens;
- (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
- (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni (proprie) tale da non eccedere il 20% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società dalla medesima controllate, ove esistenti.

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1 del Codice Civile – nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'Organo Amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3 del Codice Civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari ad euro 384.833,58 suddiviso in n. 15.393.343 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 2.709.641 azioni proprie pari a circa il 17,6% del capitale sociale. Si precisa altresì che in caso di assegnazione di massime complessive n. 1.585.463 azioni proprie nel contesto di distribuzione del dividendo oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea ai sensi del punto 2 della parte ordinaria, la Società possiederà n. 1.124.178 azioni proprie pari a circa il 7,30% del capitale sociale.

Si segnala altresì che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 – oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea ai sensi del punto 1 della parte ordinaria – risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari ad euro €40.608.558,61.

Si propone dunque di fissare in euro 2.000.000,00, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, l'importo totale utilizzabile per l'acquisto di azioni proprie.

Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'art. 2357, comma 2, del Codice Civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate essendo detta autorizzazione richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione – e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita.

Sempre dal punto di vista delle modalità operative, si propone che venga riconosciuta una ampia libertà di azione – al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di riacquisto – includendo pertanto tutte le possibilità previste dall'ordinamento e pertanto acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), il tutto secondo modalità di volta in volta valutabili in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite ai soci – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali che comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in danaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Growens e, pertanto, con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato ed in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare, gli acquisti saranno effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan gestito ed organizzato da Borsa Italiana, al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver eseguito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia *pro tempore* vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "*endosocietaria*" di cui all'articolo 14 del vigente Statuto Sociale, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalla predetta disposizione statutaria) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in

esecuzione di una delibera che “sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell’Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%” (c.d. “whitewash”).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto whitewash, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un Azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell’art. 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall’art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse dal (e quindi sono computate nel) capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell’art. 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l’adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall’Assemblea.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L’Assemblea Ordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di revocare, per la parte non eseguita, la precedente delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea dei Soci del 18 aprile 2024, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l’Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare); (ii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l’obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per Growens; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall’attività caratteristica della Società; nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell’efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:*
 - a. *l’acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in*

portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;

- b. l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare;*
 - c. l'acquisto, anche in più tranches ed in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;*
 - d. potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;*
- 3. di autorizzare l'Organo Amministrativo e, per esso, il suo Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità cd. revolving), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated bookbuilding, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'Organo Amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;*
 - 4. di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
 - 5. di conferire all'Organo Amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti;*
 - 6. di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

Punto 1 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria: *Attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni anche convertibili, fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ., previa revoca delle deleghe conferite dall'assemblea straordinaria del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita. Conseguente modifica dell'articolo 6 (Capitale e azioni) dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

In relazione al primo e unico argomento posto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarvi in Assemblea al fine di proporvi il conferimento di una delega, ai sensi rispettivamente degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili e/o a conversione obbligatoria o comunque danti diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 cod. civ. (la "**Delega**"). Si propone inoltre che il conferimento della predetta Delega avvenga previa revoca conferita in tal senso all'Organo Amministrativo della Società da parte dell'Assemblea dei Soci del 23 aprile 2020 per la parte non eseguita, con effetto a far data dalla convocanda Assemblea.

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della delega

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2443 e 2420-ter cod. civ. ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea potrà attribuire agli amministratori, rispettivamente, la facoltà di:

- a) di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione;
- b) di emettere in una o più volte obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni dalla data di deliberazione della modificazione (in tal caso, la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale).

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo in tutto o in parte il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 cod. civ., all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 cod. civ. e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega. In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la Delega che vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è ampia e generale. In particolare, essa comprende la facoltà di:

- 1) ai sensi degli artt. 2443 e 2349 cod. civ.
 - (i) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o

- b) da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), 4, secondo periodo (vale a dire nei limiti di un decimo del capitale preesistente), 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti) dell'art. 2441 cod. civ.;
- (ii) abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant o bonus shares o altri strumenti di equity o quasi equity che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);
- (iv) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 cod. civ. anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- (v) chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o degli strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri;

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal codice civile);

2) ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.:

- (i) emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni:
 - a) da offrirsi in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ.

deliberando il corrispondente aumento di capitale a servizio delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione;

- (ii) abbinare gratuitamente a tali obbligazioni eventuali *warrant* o *bonus shares* o altri strumenti di *equity* o quasi *equity* che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione e/o ulteriori obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ.;
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di *warrant* o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.);

- (iv) chiedere l'ammissione a quotazione delle obbligazioni di cui sopra e/o dei correlati warrant o strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo di cui al Codice Civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 30.000.000,00, ciò al fine del perseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei warrant o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo (unitariamente inteso).

Motivazioni della delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato. Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, richiedono di poter agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per finanziare gli investimenti.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega consistono, pertanto, *in primis*, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore indubbio vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare.

Resta peraltro inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze d'interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).

Ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ., si precisa sin d'ora che:

- (i) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- (ii) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Growens;
- (iii) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della Società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di *work for equity* o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

Le considerazioni sopra riportate sono valide, *mutatis mutandis*, anche con riguardo al conferimento della Delega relativamente all'emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ex art. 2420-ter cod. civ., salvo che per l'incidenza sul flottante, che in tal caso, pur ricorrendo, rappresenta un effetto secondario legato ai tempi e all'effettiva conversione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione e/o alle obbligazioni convertibili eventuali *warrant* o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali *warrant* o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta peraltro inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione nella possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di *retention* e di *attraction* di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale e/o di emettere obbligazioni, entrambi eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere *warrant* o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o alle stesse obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni oggetto della Delega, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.

Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione e del rapporto di conversione delle obbligazioni nonché del rapporto di esercizio dei *warrant* o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società nonché, in caso di emissione di obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, il tasso di interesse, la durata, le eventuali garanzie, il rapporto di conversione, il rapporto di assegnazione in caso di offerta in opzione, nonché tutte le altre condizioni del prestito (inclusa la possibilità di procedere al rimborso, anche anticipato, del prestito in denaro, mediante consegna di azioni, ovvero tramite una combinazione delle due modalità). Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ. (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale ovvero a servizio della conversione delle obbligazioni sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, infatti, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del codice civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto risultante dall'ultima situazione patrimoniale di riferimento debitamente approvata anteriormente alla delibera consiliare di aumento del capitale.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da offrire in opzione ovvero – in tutto o in parte – a terzi, o al servizio della conversione di obbligazioni e/o dell'esercizio di *warrant* o strumenti finanziari, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni, come anche nel determinare il rapporto di conversione delle obbligazioni e il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione dovrà quindi tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 cod. civ., ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di conversione delle obbligazioni di nuova emissione e/o il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà altresì essere previsto un sovrapprezzo.

In aggiunta, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'articolo 2441 del codice civile, il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., o a titolo gratuito ex art.

2349 cod. civ., fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primo caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Rimane inteso quindi che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Growens predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione.

Durata e ammontare della delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega sub 1) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni emesse nell'esercizio della Delega sub 2) e/o dell'esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio di tali Deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo.

Modifica dello Statuto Sociale

Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 (Capitale e azioni) del vigente Statuto Sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

“L'assemblea straordinaria in data 15 aprile 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo)

e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) Così come obbligazioni a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni o gli altri strumenti finanziari di cui sopra, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell'esercizio delle stesse e al servizio dell'esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Growens S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto

sociale mentre l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo qualora il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo".

Si segnala, per quanto occorrer possa, che la modifica statutaria proposta non rientra tra le fattispecie di recesso ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria di Growens S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*
- *riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di revocare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea straordinaria della Società del 23 aprile 2020 ad aumentare il capitale sociale per la parte non ancora eseguita e con efficacia a far data dalla data di approvazione della presente delibera assembleare, eliminando nel contempo l'ultimo paragrafo dell'articolo 6 dello Statuto Sociale, contenente menzione di aumento di capitale per il quale risulta già spirato il relativo termine finale di sottoscrizione;*
2. *di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter cod. civ., rispettivamente, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 cod. civ.) e/o emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad*

acquistare o sottoscrivere azioni, nei termini e alle condizioni di cui alla “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e la modifica statutaria di cui al punto 3. che segue;

3. “L’assemblea straordinaria in data 15 aprile 2025 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione le seguenti facoltà:

(A) Ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell’art. 2349 cod. civ., entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili della società eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell’art. 2441 cod. civ., anche al servizio: (1) dell’esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; e/o (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ.; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della società anche emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell’art. 2410 c.c. e/o a obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell’art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente.

Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e/o di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli altri strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (d) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell’esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (e) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

(B) Ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., di emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant o bonus shares o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni anche convertibili eventualmente emesse dal consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, anche di nuova emissione) così come obbligazioni a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni o gli altri strumenti finanziari di cui sopra, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione – in tutto o in parte – del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 2441 cod. civ., per un ammontare nominale massimo di euro 30.000.000,00, deliberando altresì il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione delle obbligazioni, in una o più volte e in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di emissione anche con abbinati warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra.

Ai fini dell’esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui sopra), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione, nonché il numero degli strumenti finanziari al servizio della conversione o dell’esercizio delle stesse e al servizio dell’esercizio dei warrant o altri strumenti finanziari eventualmente abbinati alle stesse e degli altri strumenti finanziari eventualmente ad essi accessori; (b) stabilire le modalità, i termini e le condizioni di conversione o di esercizio (incluso il rapporto di assegnazione e di conversione e, ove del caso, l’eventuale prezzo di esercizio, ivi compreso l’eventuale sovrapprezzo delle azioni a tal fine eventualmente da emettersi), nonché ogni altra caratteristica e il relativo regolamento di tali obbligazioni convertibili e dei correlati strumenti finanziari

eventualmente ad essi accessori e/o da essi derivanti (ivi inclusa ogni altra caratteristica degli stessi); (c) porre in essere tutte le attività necessarie od opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (d) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono ai sensi degli artt. 2443 e/o 2420-ter cod. civ., il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) Il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi – in una o più volte – in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari e/o della conversione delle obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant ed altri strumenti finanziari), a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni ed il loro termine di sottoscrizione emesse in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ. (o a ciascuna loro tranche), sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo Growens S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, 6 e 8 cod. civ., ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 cod. civ. il diritto di opzione potrà essere escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente, più conveniente per l'interesse societario, restando inteso che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, cod. civ., in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, cod. civ.: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri beni ritenuti dal consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale mentre l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo qualora il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò dovrà essere confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione ai sensi di legge e di statuto; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del secondo periodo del comma 4 e del comma 5 dell'art. 2441 cod. civ. potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che (indipendentemente da tale qualificazione) svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Growens S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti ovvero comunque al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte della società (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'art. 2441 cod. civ. potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni a dipendenti della società e/o delle società controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 cod. civ. e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare nominale delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 30.000.000,00. Alla stessa stregua, la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della delega sub (A) e dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili, a conversione obbligatoria ovvero che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni, emesse nell'esercizio della delega sub (B) e/o dell'esercizio dei warrant o degli altri strumenti finanziari correlati eventualmente emessi in esercizio di tali deleghe non potrà in ogni caso eccedere il predetto importo massimo complessivo”;

4. *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente ed all'Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo ogni potere per eseguire quanto necessario od opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle Imprese competente, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti e provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;*

5. *di autorizzare quindi il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale."*



Milano, 31 marzo 2025

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente**

(f.to Matteo Monfredini)